

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero *omissis* del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 e

**promossa da**

**MUTUATARIA**

*Attrice*

**Contro**

**BANCA**

*Convenuta*

Le parti concludevano come da verbale del 12.7.2018

**Fatto e diritto.**

MUTUATARIA, premesso di avere stipulato con il Banco di Brescia il mutuo ipotecario Rep. N. *omissis* Racc. n. *omissis* a ministero del Notaio dott. *omissis*, sosteneva che gli interessi pattuiti fossero usurari già al momento della stipulazione del contratto e che, comunque, lo fossero divenuti nel corso del rapporto.

L'attrice chiedeva, quindi, la restituzione di quanto indebitamente versato.

Parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda dell'attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno *ex art.* 96 cpc.

Durante la fase istruttoria, veniva esperita CTU contabile.

All'udienza del 12.7.2018, la causa era posta in decisione.

Il ctu ha verificato che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, alla data della stipulazione del contratto, erano inferiori al tasso soglia.

Più precisamente, a fronte di un tasso soglia del 9,84%, gli interessi corrispettivi erano risultati pattuiti nella misura del 6,010% e quelli moratori nel 9,05%.

Le conclusioni del ctu, peraltro non contestate dalle parti, consentono di escludere la sussistenza della c.d. "*usura originaria*".

Il perito ha, invece, riscontrato la sussistenza della c.d. "*usura sopravvenuta*" nel periodo compreso tra l'1.7.2010 e il 31.12.2010.

*Sentenza, Tribunale di Brescia Giudice Gianluigi Canali, n. 2838 del 24 ottobre 2018*

In detto periodo, a causa di una riduzione del tasso soglia, il TEG è risultato usurario.

Il perito ha determinato in € 822,78 gli interessi relativi a tali rate.

Come è noto, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 - 01).

In applicazione del principio sopra esposto, la domanda di parte attrice è respinta anche in relazione a questo secondo profilo.

La domanda di danni *ex art. 96 cpc* è anch’essa respinta, atteso che non si può ritenere che la domanda dell’attrice fosse stata proposta con colpa, tenuto conto che la pronuncia delle SU della Corte di Cassazione è successiva alla notifica della citazione.

Le spese di lite sono poste a carico dell’attrice e sono liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa di legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,  
respinge la domanda dell’attrice;  
respinge la domanda di danni *ex art. 96 cpc*;  
pone a carico dell’attrice le spese della *ctu* liquidate con decreto depositato il 10.4.2017;  
condanna l’attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso in Brescia il 16.10.2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*